



GPDP

**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**



torinowireless

ICT e Innovazione in Piemonte

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

II GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, C.F. 97139590588, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11 - 00187, nella persona del prof. Pasquale Stanzone, C.F. STNPQL45L03I809A, in qualità di Presidente pro tempore, ivi domiciliato per la carica (di seguito "Garante")

E

LA FONDAZIONE TORINO WIRELESS, C.F. 97634160010 e P.IVA 09049730014, iscritta al n. 328 del 11/03/2003 del registro delle Persone Giuridiche private esistente presso la Prefettura di Torino ai sensi dell'art.1 D.P.R.361/2000, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54 - 10121 Torino, nella persona del dott. Massimiliano Cipolletta, C.F. CPLMSM68R09I156K, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica (di seguito "Torino Wireless")

di seguito indicati congiuntamente come le "Parti" o disgiuntamente come la "Parte"

PREMESSO CHE

- Torino Wireless è una Fondazione senza scopo di lucro ed è l'organo di governance del primo Distretto Tecnologico italiano nel settore dell'Information and Communication Technology, con la finalità di sostenere, direttamente e tramite partner associati, la crescita knowledge-driven del Distretto Piemontese dell'ICT, e conseguentemente di attivare una strategia di rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e



delle telecomunicazioni, nonché di promozione dell'insediamento e della crescita di nuove iniziative imprenditoriali e di accelerazione delle imprese esistenti, ICT e che utilizzano l'ICT come elemento di competitività, contribuendo allo sviluppo delle loro competenze manageriali, della loro capacità di innovazione tecnologica, delle loro possibilità di accesso al capitale di rischio e all'internazionalizzazione.

- Operativa dal 2003, la Torino Wireless ha attivato contatti con più di 2.500 imprese, ne ha censito le competenze di innovazione, ed erogato più di 4.000 servizi di supporto alle imprese nell'ottica di accelerarne lo sviluppo, sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista manageriale.
- Torino Wireless è, a partire da Maggio 2009, anche ente gestore del Polo di Innovazione ICT e Multimedia, promosso dalla Regione Piemonte e avente come scopo l'interpretazione delle esigenze tecnologiche delle imprese e la messa a disposizione di servizi ad alto valore aggiunto al fine di favorire le opportunità di business e di crescita collaborativa, in ottica di filiera, tra imprese ICT e non ICT, università e centri di ricerca piemontesi. Il Polo di Innovazione ICT/Multimedia aggrega più di 250 soggetti tra piccole, medie, grandi imprese e enti di ricerca pubblici e privati.
- Torino Wireless è, a partire da Dicembre 2012, ente coordinatore del Cluster Tecnologico Nazionale sulle Tecnologie per le Smart Communities, promosso dal MIUR e in tale contesto ha guidato la preparazione del Piano Strategico Quinquennale e dei primi 4 grandi progetti di Ricerca, tutti approvati per 40M€ di investimenti. La rete del Cluster Nazionale oggi vede coinvolti più di 200 attori (+50 Città) su scala nazionale e internazionale.



- Regione Piemonte e Fondazione Torino Wireless nel 2018 hanno avviato un programma di collaborazione con focus sulla Promozione dell'innovazione delle imprese (PMI), in particolare artigiane, commerciali e dei servizi, attraverso il sostegno e la diffusione della digitalizzazione, sui temi dell'Industry 4.0, della Cyber Security e sulla promozione e sviluppo dell'Agenda Digitale, con sostegno nei percorsi di individuazione e sperimentazione delle migliori soluzioni per la digitalizzazione dei servizi, oltre che nell'attuazione delle azioni e delle misure previste dall'Agenda Digitale.
- Fondazione Torino Wireless nel corso degli ultimi anni ha sviluppato competenze e partnership volte ad erogare servizi di digitalizzazione, in particolare verso pmipi ed Enti non profit, in ambito Compliance con particolare focalizzazione sul Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento EU 2016/679, in sigla GDPR) e nelle aree Cyber Security e CRM.
- Lo sviluppo e la diffusione di infrastrutture, beni e servizi digitali sono una delle massime priorità anche nella strategia Europea, che indirizza fortemente lo sviluppo di una società ad economia digitale, quale driver per la crescita stessa dell'Unione, attraverso quattro focus:
 - lo sviluppo di skill digitali per tutti i cittadini;
 - l'accesso ad infrastrutture, tecnologie e dati per tutti i settori economici;
 - la diffusione di standard che possano garantire l'interoperabilità tra i servizi digitali sviluppati in questi stessi settori, affinché siano più competitivi;
 - la messa a disposizione ai cittadini, da parte della pubblica amministrazione, di servizi di alta qualità, digitali e integrati.



- Il GDPR (art. 57) prevede che l'autorità di controllo (Garante) debba promuovere la consapevolezza sia del pubblico, sia dei titolari e responsabili del trattamento, favorendo così la comprensione dei rischi, delle norme, delle garanzie e dei diritti in relazione al trattamento dei dati. In sintesi, azioni volte alla creazione di una vera e propria cultura e mentalità della protezione dei dati in Italia. L'informazione al pubblico, infatti, viene considerata da parte del legislatore europeo come la chiave di volta per sensibilizzare tutti i soggetti, pubblici e privati, tenuti all'applicazione del Regolamento, all'adozione di tutte quelle buone prassi che permettono la riduzione del rischio di trattamento non corretto dei dati trattati. Questo compito viene assolto dal Garante mediante diversi strumenti, siano essi cicli di incontri per sensibilizzare al meglio lo sviluppo e la diffusione della cultura e della materia di protezione dati, ma, in modo capillare mediante un ampio ricorso a linee guida operative e infografiche esplicative.
- Le regole in materia di protezione dei dati vengono, purtroppo, spesso viste dalle aziende e dagli Enti come un peso o un costo da sostenere. Soprattutto se si pensa ai nuovi obblighi derivanti dall'attuazione del principio di accountability (una delle novità più rilevanti del nuovo Regolamento). Su questa linea il ruolo del Garante si rivela ancora più strategico per porre le fondamenta affinché lo sviluppo di una cultura della protezione dati sia vista non come un onere burocratico, bensì come una vera e propria risorsa, considerato il valore, anche economico, che i dati personali stanno acquisendo negli ultimi anni, diventa quindi molto importante la formazione e informazione alle imprese ed enti pubblici.



- È sempre più indispensabile prevedere specifici progetti educativi e informativi che insegnino il modo di confrontarsi costruttivamente con le nuove forme espressive offerte dalla rete internet, al fine di promuovere una gestione consapevole di tutti gli aspetti della propria vita che vengono consegnati al mondo on-line.
- Il Garante per la privacy è da sempre impegnato nell'attività di informazione e divulgazione con l'obiettivo di far crescere nel nostro Paese una forte cultura della protezione dei dati e promuovere la privacy come diritto fondamentale da tutelare.
- Il Garante rappresenta in questo contesto un riferimento assoluto dove è possibile ricercare una guida per l'equilibrio tra progresso, rispetto dei diritti e del valore delle persone.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

- Le Parti concordano sull'opportunità di procedere alla stipula di un Protocollo di intesa che fissi le principali aree di collaborazione, rinviando l'individuazione delle puntuali attività in cui questa collaborazione potrà concretizzarsi con successivi accordi tra le stesse Parti e, quindi,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente Protocollo ha per oggetto l'attivazione di una collaborazione strategica tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, per la realizzazione di progetti di educazione digitale e sulla privacy, anche come strumento d'interfaccia verso il mondo della ricerca, dell'università, delle PAL e delle PMI.

**Articolo 2 – Impegni delle Parti**

1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 del presente Protocollo, le Parti nel pieno rispetto dei rispettivi riferimenti normativi e delle specifiche modalità di azione, concordano, in particolare, di:
- a. elaborare forme di cooperazione comune che possano valorizzare le competenze, le esperienze e i poteri del Garante e di Torino Wireless;
 - b. organizzare iniziative pubbliche che coinvolgano esperti, PMI, istituzioni, pubblico in generale attraverso corsi, convegni, incontri e momenti di confronto sul fenomeno dell'educazione digitale e sulle più efficienti metodologie di protezione della privacy;
 - c. predisporre e diffondere materiale divulgativo, attinente alle tematiche del presente Protocollo, che diano un contributo al consolidamento della cultura del rispetto della persona;
 - d. supportare il confronto con il mondo della ricerca sul territorio per la possibile identificazione di nuove tecnologie per la protezione dei dati personali e/o di cybersecurity;
 - e. attivare azioni di sistema che perseguano miglioramenti organizzativi e di offerta sul territorio finalizzati a percepire i bisogni manifestati da PMI, PAL, terzo settore, per es. in ambito di: formazione, identificazione e adozione codici di condotta e altre attività di compliance;
 - f. supportare l'analisi e la divulgazione delle implicazioni privacy in particolare in ambito nuove tecnologie, SmartCity, IOT, IA;
 - g. organizzare incontri periodici tra le Parti volti ad uno scambio di informazioni e di esperienze.



2. Le modalità di attuazione delle attività di cui ai commi precedenti verranno definite attraverso successivi accordi operativi, di comune accordo fra le Parti, che potranno essere stipulati anche nelle forme di cui all'art. 15 della l. n. 241/90;
3. Nell'ambito delle finalità strategiche condivise dalle Parti, ulteriori aree di collaborazione potranno essere definite nel corso della durata del presente Protocollo.

Articolo 3 – Durata e recesso

1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo, salvo contrario avviso delle Parti;
2. È fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere, in ogni momento e senza alcuna motivazione, dal presente accordo previa comunicazione scritta da inoltrare all'indirizzo dell'altra parte via P.E.C. o altro mezzo equivalente, e con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Articolo 4 - Risorse

1. Il presente Protocollo non comporta prestazioni a contenuto economico di una Parte nei confronti dell'altra. Ciascuna Parte si impegna a concorrere alle attività comuni mettendo a disposizione proprie risorse, umane e materiali, nei limiti delle rispettive possibilità.

Articolo 5 – Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare l'immagine e la riservatezza di ciascuna di esse. I rispettivi segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 1 del presente atto, previo consenso scritto di volta in volta rilasciato dalla Parte a cui il segno distintivo appartiene;



2. Le Parti si impegnano a non diffondere né ad utilizzare informazioni o dati reciproci, se non previa rispettiva autorizzazione di volta in volta rilasciata;

3. Con separato atto verranno definite le rispettive qualifiche e responsabilità laddove dal presente Protocollo derivassero attività comuni nel trattamento dei dati personali.

Articolo 6 – Modifiche

1. Eventuali modifiche e/ o integrazioni del presente Protocollo dovranno essere redatte in forma scritta e controfirmate dalle Parti, anche con le modalità di cui all'art. 2, comma 3.

Articolo 7 – Legge applicabile e foro competente

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo si applicano le norme vigenti nella Repubblica italiana;

2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione o all'esecuzione dei contenuti del presente Protocollo, che non sia possibile definire in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li 21 luglio 2021

FONDAZIONE TORINO WIRELESS

GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

DOTT. MASSIMILIANO CIPOLLETTA

PROF. PASQUALE STANZIONE